

***ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO
REGIONALE
DEL LAZIO***

Ricorso

del **Sig. omissis**, rappresentato e difeso dall'Avv. Carmine Perruolo (PRRCMN77H28E409B – Pec: carmineperruolo@pec.it – Fax: 06.91712649), domiciliato “digitalmente” all’indirizzo PEC dell’Avv. Carmine Perruolo quale risultante dal ReGIndE: **carmineperruolo@pec.it**, nonché, per quanto occorrer possa, ove il predetto indirizzo pec risulti inaccessibile, con “domicilio fisico” presso lo Studio dell’Avv. Antonio Francesco Certomà, Circ. Clodia, 36/b, Roma, giusta delega a margine del presente atto;

C O N T R O

- **il MINISTERO DELLA DIFESA, in persona del Ministro p.t.;**
- **il MINISTERO DELLA DIFESA – Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, in persona del legale rappresentante p.t.;**

e nei confronti di

- *omissis.*
- *omissis*

PER L’ANNULLAMENTO,

PREVIA SOSPENSIONE CAUTELARE,

- Del provvedimento di esclusione dal Concorso, per esami e titoli, “*per il reclutamento di 3581 allievi carabinieri in ferma quadriennale*”,

pubblicato nella G.U.R.I. - 4° serie speciale – n. 16 del 25.02.2020”, datato 25.06.21, notificato a mani in pari data, con cui la Commissione per gli accertamenti sanitari giudicava il ricorrente “*Inidoneo*”, avendo “*riportato omissis*”, in quanto affetto da “*omissis*” (**doc. all. 1**);

- della graduatoria di merito, nonché del relativo decreto di approvazione, pubblicati in data 27.07.2021 sul sito www.carabinieri.it, della suddetta procedura, nonché dell’eventuale graduatoria provvisoria e/o dell’eventuale quadro di avanzamento – non cogniti – e dei relativi atti di approvazione, nella parte in cui pregiudicano l’utile collocamento di parte ricorrente (**doc. all. 2-3**);

- degli atti, documenti e verbali (ivi compresi, ove necessario, quelli relativi alla predisposizione dei criteri di valutazione), redatti dalla Commissione e sulla base dei quali è stato formulato il giudizio di non idoneità, inclusi gli esami di laboratorio;

- ove occorre, del D.M. 4 giugno 2014, adottato dal Ministero della Difesa, insieme ai relativi allegati, ai documenti e alle disposizioni richiamate, nonché le relative norme tecniche del 20.10.2020 approvate dai competenti organi dell’Arma dei Carabinieri, ove si preveda (o si interpreti) che *omissis* con valori di *omissis* superiori a *omissis* costituiscano causa di inidoneità (nonchè di tutte le disposizioni e le norme tecniche che possano giustificare il predetto giudizio di inidoneità) – **doc. all. 4-**;

- ove e per quanto occorra, del bando di concorso (art. 10, comma 6, lett. b punto1), nella parte in cui dispone che *“saranno giudicati inidonei... i candidati ... risultati affetti da imperfezioni ed infermità contemplate nel Decreto Ministeriale 4 giugno 2014 – Direttiva Tecnica per l’Applicazione delle imperfezioni e delle infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare di cui all’art. 582 del D.P.R. 15 marzo 2010, nr. 90 o che determinino l’attribuzione di un profilo sanitario inferiore a quello di cui al precedente comma 4”*; e art. 10, comma, 6, lett. b, del bando di concorso, nella parte in cui dispone che *“saranno giudicati inidonei... i candidati risultati affetti da tutte quelle imperfezioni ed infermità non contemplate nel presente comma, comunque incompatibili con la frequenza del corso e con il successivo impiego quale carabiniere”* (**doc. all. 5**);

- ed ancora, ove e per quanto occorra, dell’art. 10, comma 7, del bando di concorso, nella parte in cui si dispone che *“Il giudizio riportato negli accertamenti psico- fisici è definitivo e non suscettibile di riesame, essendo adottato in ragione delle condizioni del soggetto al momento della visita. Pertanto, i concorrenti inidonei non saranno ammessi a sostenere le ulteriori prove concorsuali.”*;

- di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale, ancorché non conosciuto, comunque lesivo dei diritti e degli interessi del ricorrente.

E PER L’ACCERTAMENTO

E la dichiarazione dell'idoneità del ricorrente e, quindi, per l'accertamento e la dichiarazione del suo diritto ad essere ammesso alle successive fasi concorsuali, con ogni conseguente statuizione che permetta di non pregiudicare la sua posizione.

PREMESSO

- Che il ricorrente è un giovane brillante che, in virtù del proprio spirito di abnegazione e di amore per la patria, proponeva domanda per partecipare al Concorso, per esami e titoli, per il reclutamento di 3581 allievi carabinieri in ferma quadriennale, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4° serie speciale – n. 16 del 25.02.2020 del 25.06.21 (**doc. all. 6**).
- Che precisamente, avendo meno di 26 anni, concorreva per la riserva di 1.100 allievi carabinieri in ferma quadriennale, poi elevati a 2484 con decreto del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri (cfr **doc. all.ti 3-6**).
- Che il ricorrente, dopo avere superato brillantemente tutte le prove previste dal bando, inopinatamente, in data 25.06.21, veniva ritenuto non idoneo dalla Commissione avendo "*riportato omissis*"; conseguentemente veniva escluso dalla successive fasi concorsuali (residuava in pratica solo la valutazione delle prove attitudinali che sarebbero state effettuate contestualmente alle prove di efficienza psico-fisica).

- Che l'esclusione del **omissis** è assolutamente illegittima per i seguenti motivi di

DIRITTO

***VIOLAZIONE DEL BANDO DI CONCORSO E DEL DM 4/06/2014. -
ECESSO DI POTERE PER DIFETTO DEI PRESUPPOSTI E
DIFETTO DI ISTRUTTORIA. DIFETTO ASSOLUTO DI
MOTIVAZIONE. ILLOGICITA' E CONTRADDITTORIETA' DEL
GIUDIZIO DI INIDONEITA'. VIOLAZIONE DELL'ART. 97 DELLA
COSTITUZIONE. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE
DELL'ART. 3 E SEGUENTI DELLA LEGGE SUL PROCEDIMENTO
AMMINISTRATIVO (LEGGE N. 241\1990)***

I. Innanzitutto, siamo di fronte ad un comportamento dell'Amministrazione quanto meno poco chiaro e sul quale, con l'ausilio di codesto Ecc.mo Giudicante, si chiede di fare luce, in quanto l'esclusione disposta dalla resistente è assolutamente incomprensibile e contraria alle stesse norme che disciplinano la selezione di cui si discute.

Invero, il provvedimento impugnato è, innanzitutto, illegittimo per una violazione lampante che si potrebbe ritenere assorbente di ogni altra censura. Difatti, risulta palesemente violata la *lex specialis* della procedura concorsuale; in particolare l'art. 10 del bando di concorso prevede esplicitamente che “ *l'idoneità psicofisica dei candidati sarà accertata con*

*le modalità previste dagli articoli 580 e 582 del Decreto del Presidente della Repubblica 15 Marzo 2010, n. 90 e con le modalità previste dalle direttive tecniche approvate con Decreto Ministeriale 4 giugno 2014, citato nelle premesse, nonché secondo le modalità definite in apposite norme tecniche approvato con provvedimento dirigenziale del Direttore del Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento dell'Arma dei Carabinieri". Il D.M. del 2014 a sua volta prevede che "nella valutazione delle **omissis** si terrà conto dei valori di laboratorio (**omissis** o **omissis** superiori a **omissis**) e dei criteri clinico strumentali (presenza di **omissis**, ecc.)."*

Ebbene, sulla base di tali disposizioni ed **in assenza di qualsiasi ulteriore altra indicazione medica contraria**, ci si chiede come sia stato possibile emettere un giudizio di inidoneità, quando il D.M. del 2014 prevede quali difetti **omissis** "**omissis**", da valutarsi in ogni caso insieme ad altre eventuali patologie ("*presenza di **omissis**, ecc.*"). Difatti, la Commissione Sanitaria dell'Arma dei Carabinieri, all'esito dell'accertamento psico-fisico, ha espresso un giudizio di inidoneità assumendo che il ricorrente "*ha un profilo sanitario non compatibile con quello previsto, in quanto: ha riportato **omissis** poichè gli è stata riscontrata la seguente diagnosi **omissis**". Quindi, il valore del **omissis** rilevato è ben al di sotto dei **omissis** previsti dal DM del 2014 per essere*

considerato un “difetto” che possa pregiudicare l’idoneità del ricorrente;
inoltre, l’Amministrazione ha assunto come base dell’esclusione questa
unica diagnosi, **quindi anche in assenza di altri fattori di rischio.**

Nel provvedimento avverso non si fa dunque riferimento ad altre
infermità o imperfezioni che, in concorso con la presunta *omissis*,
avrebbero permesso di emettere un giudizio di inidoneità.

Ebbene, da tale punto di vista i provvedimenti impugnati non solo sono
erronei, ma si appalesano viziati, conseguentemente, anche per difetto di
motivazione (illogica, mancante o solo apparente) e per difetto di
istruttoria/dei presupposti, come meglio si indicherà anche nel paragrafo
successivo.

2. Oltre a quanto sopra indicato, si evidenzia una palese violazione degli
artt. 3 e ss. della legge n. 241\1990 sul procedimento amministrativo;
violazioni che inevitabilmente inficiano il gravato provvedimento di
esclusione del candidato sul piano di idoneità ed adeguatezza
dell’istruttoria e della sufficienza della motivazione. L’impugnato
provvedimento di non idoneità si fonda, infatti, su una motivazione non
solo contrastante con le norme del bando, ma anche stereotipata, che non
fornisce alcuna spiegazione su quale sia stato l’iter logico seguito dalla
Commissione medica nell’attribuire al ricorrente il coefficiente *omissis*
nella valutazione degli *omissis*.

Si fa, infatti, un generico riferimento a una *omissis* con *omissis* ricompresa tra *omissis* e *omissis*; oltre al fatto che non viene riportato il valore preciso della misurazione (nonché dei valori di *omissis*), si evidenzia che non viene indicata alcuna motivazione sul perché, in assenza di altre patologie e con un valore di *omissis* inferiore a *omissis*, si sia proceduto ad emettere un giudizio di inidoneità (si ricorda che il DM del 2014 prevede di prendere in considerazione valori superiori a *omissis*, in concorso comunque con altre patologie).

Non è possibile confutare compiutamente, infatti, il giudizio della Commissione in mancanza dell'esplicazione della motivazione medica che ha portato ad emettere l'atto oggi contestato. Nella fattispecie, infatti, il giudizio di inidoneità non può limitarsi alla semplice esternazione di un intervallo di misurazioni non precisamente definite, senza indicare analiticamente alcuna ragione per cui si è proceduto all'emissione del predetto giudizio che, in ogni caso, dovrebbe essere conforme a criteri di valutazione che, a questo punto, si può affermare essere sconosciuti dal ricorrente. Tra l'altro, come sopra detto, non vengono indicate le misurazioni del *omissis* e come sia stato individuato il rapporto tra i due valori (il *omissis*, come noto, è una misurazione assolutamente indicativa e non esplicativa di alcuna patologia se non si prende in considerazione anche

la percentuale di *omissis* e come sia stato determinato il rapporto con quello “*omissis*”).

Tali omissioni determinano l'impossibilità da parte dell'interessato e del Giudice Amministrativo adito di ogni forma di controllo e sindacato sulla logicità e ragionevolezza del giudizio.

L'adeguata e congrua motivazione, viceversa, avrebbe consentito al ricorrente di conoscere analiticamente l'iter logico seguito dall'intimata Amministrazione nella valutazione degli “*omissis*”.

Quindi, il provvedimento negativo espresso dalla Commissione esaminatrice indica una valutazione conclusiva riportandosi a semplici, laconiche clausole di stile, ponendosi, peraltro, in contrasto anche con le indicazioni fornite dall'art. 10 comma 10 del bando, che correttamente disciplina le procedure che la commissione avrebbe dovuto adottare in caso di riscontro di “malattie o lesioni acute di recente insorgenza.”

Detta norma, difatti, dispone espressamente che “*i candidati che, all'atto degli accertamenti psico-fisici, verranno riconosciuti affetti da malattie o lesioni acute di recente insorgenza e di presumibile breve durata, per le quali risulta scientificamente probabile un'evoluzione migliorativa, tale da lasciar prevedere il possibile recupero in tempi compatibili con lo svolgimento del concorso, saranno sottoposti ad ulteriore valutazione sanitaria a cura della stessa commissione medica, per verificare*

l'eventuale recupero dell'idoneità fisica, in una data compatibile con il termine delle convocazione per gli accertamenti psico-fisici attitudinali. I candidati che, al momento della nuova visita medica, non avranno recuperato la prevista idoneità psicofisica, saranno giudicati inidonei ed esclusi dal concorso. Tale giudizio sarà comunicato dalla commissione agli interessati.” La Commissione ha palesemente violato tale disposizione poiché, avendo presumibilmente accertato un valore di **omissis** superiore a **omissis** (imperfezione di recente insorgenza e di presumibile breve durata per cui risulta scientificamente un'evoluzione migliorativa), avrebbe dovuto sottoporre il ricorrente ad una nuova valutazione entro, se possibile, un lasso di tempo compatibile con l'eventuale miglioramento e, comunque, entro il termine di conclusione delle selezioni. Ma così non è stato. Quindi, si ribadisce, in ogni caso entro la data di conclusione del concorso (gli accertamenti psico-attitudinali si sono conclusi il 16.07.21), il ricorrente avrebbe dovuto essere sottoposto ad altra valutazione per verificare quanto meno la correttezza della precedente misurazione.

Ebbene, non risulta che la Commissione abbia proceduto ad una seconda valutazione in proprio, in violazione dell'art. 10 del bando suindicato. Tra l'altro, alla data del 05.08.21, ad esempio, la misurazione del **omissis** assume il valore di **omissis**; valore ben lontano da quello rilevato in sede di controlli da parte della Commissione (il 25.06.21, data di esclusione del

ricorrente – cfr **doc. all. 1 – doc. all.ti 7-8**); **circostanza che fa dubitare, conseguentemente, anche della validità dei dati indicati da parte resistente, posta la grande differenza con la rilevazione del 05.8.2021, intervenuta poco più di un mese dopo.**

Conseguentemente, si eccepisce formalmente la non attendibilità della misurazione effettuata da parte resistente.

Nella perizia medica che si allega (alla cui lettura integrale si rinvia), inoltre, viene rilevato che il ricorrente è un soggetto perfettamente sano e si esclude la presenza di *omissis* “*ed altri segni riconducibili ad un quadro di ommissis*” (ovverosia le patologie che, solo se in concomitanza con un eventuale *omissis*, avrebbero potuto giustificare un giudizio di inidoneità); si osserva, inoltre, che i valori di *omissis* rilevati dalla Commissione medica sono evidentemente “*fuori norma, verosimilmente su base dietica tenuto conto che le misurazioni successive non hanno dimostrato dei valori di ommissis*” (**doc. all. 9**).

In sostanza la diagnosi della Commissione si appalesa assolutamente errata e basata su accertamenti superficiali; inoltre, come suindicato, appaiono totalmente violati il bando e la direttiva del 2014, sia perché il valore rilevato non avrebbe consentito l’emissione di un giudizio di inidoneità, sia in quanto non vi erano altre indicazioni di carattere patologico.

Ora, se è vero come è vero che la finalità del concorso è scegliere i migliori, appare illogico ed immotivato escludere un giovane brillante e perfettamente sano, che ha superato in modo netto tutte le altre prove, sulla base di una diagnosi che, in virtù di quanto rappresentato, appare affetta da illegittimità e numerosi vizi di istruttoria/presupposti di fatto; parrebbe quanto meno opportuno disporre nuovi accertamenti per verificare l' idoneità del ricorrente.

Pertanto, si rende necessario un pronto intervento di codesto tribunale per tutelare le posizioni giuridicamente rilevanti del ricorrente.

Istanza cautelare

Il *fumus* emerge dai motivi del ricorso.

In ordine al periculum in mora, si fa osservare che sussiste per il resistente un evidente danno grave e irreparabile, ove si consideri che, in ogni caso, nessun giudizio di merito, ancorché favorevole ma tardivo, potrà ristorare il ricorrente dal danno subito.

Si versa in materia di diritto al lavoro, in cui si affacciano delicati interessi, che contemplano la vita di relazione, il sostentamento, la realizzazione ed il benessere della persona.

Pertanto, l'esclusione dal concorso è fonte per il resistente di innumerevoli danni.

Del resto, valutate comparativamente le ragioni del *omissis* con quelle contrarie dell'Amministrazione, l'accoglimento istanza cautelare non produce alcun nocumento alla resistente, poiché il ricorrente verrebbe semplicemente autorizzato, con riserva, ad accedere alle successive fasi concorsuali.

P.Q.M.

Si chiede, pertanto:

- **in via principale:** l'accoglimento del presente ricorso e l'annullamento dei provvedimenti impugnati in uno a tutti quelli connessi, presupposti e consequenziali e, per lo effetto, accertare e dichiarare l'idoneità del ricorrente e, quindi, il suo diritto ad essere ammesso alle successive fasi concorsuali, con ogni conseguente statuizione che permetta di non pregiudicare la sua posizione;
- **in via cautelare:** la sospensione degli atti impugnati e, per lo effetto, consentire, sia pur con riserva, al ricorrente di essere ammesso alle successive fasi concorsuali adottando tutti i provvedimenti necessari a non pregiudicare ulteriormente la sua posizione;
- **in via istruttoria:** se ritenuto necessario dall'Ecc.mo Giudicante adito, disporre la verifica della idoneità del ricorrente da effettuarsi anche presso un centro diagnostico di altra Forza Armata o di Polizia o, comunque, presso una Commissione nominata in diversa composizione; o,

in alternativa, disporre detta verifica mediante la nomina di un consulente tecnico di ufficio nominato da codesto On. Collegio;

- **sempre in via istruttoria**, si chiede che sia ordinato all'Amministrazione resistente di depositare i provvedimenti impugnati nonché gli atti ed i documenti in base ai quali gli stessi sono stati emanati, quelli in essi citati, ivi compresi gli atti, documenti e verbali redatti dalla Commissione esaminatrice. Si chiede infine di disporre comunque l'assunzione di quegli altri mezzi di prova ritenuti indispensabili ai fini della soluzione della vicenda.

Condannare, in ogni caso, la convenuta Amministrazione al pagamento di tutte le spese, diritti ed onorari del presente giudizio.

ISTANZA EX ART. 41 C.P.A.

Premettendo che il ricorso è stato notificato ai fini procedurali a 2 controinteressati (nominativi ed indirizzi forniti dalla P.A. – **doc. all. 10**), qualora le notifiche non vadano a buon fine (o qualora l'On. Giudicante dovesse ritenerlo opportuno), stante la molteplicità dei partecipanti al concorso, si chiede di autorizzare la notificazione per pubblici proclami del ricorso ai controinteressati sul noto sito del Ministero della Difesa o sul sito

gestito dall'Arma dei Carabinieri (www.carabinieri.it), o secondo le diverse modalità che Codesto Ecc.mo Collegio vorrà indicare e riterrà opportune.

Si allegano n. 10 documenti, così come indicato in narrativa e nel separato indice. Si dichiara che il presente procedimento verte in materia di pubblico impiego.

Matera, 23.08.21

Avv. Carmine Perruolo

Dati oscurati, come da ordinanza n. 13018/2021 – TAR LAZIO SEZ.

PRIMA BIS – R.G. 8500-2021